

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCARDACCIONE, DELLA PORTA e FOSCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1976

#### Provvedimenti urgenti per la vitivinicoltura

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione del mercato vinicolo in Italia continua ad essere caratterizzata da una notevole pesantezza e da rilevanti difficoltà di collocamento del prodotto, nonostante l'attuazione dei recenti provvedimenti comunitari.

Il concorso di alcuni fattori di carattere congiunturale (quali l'accertato calo dei consumi *pro capite*, il continuo aumento dei costi di produzione, le difficoltà dell'esportazione in Francia), ha apportato conseguenze negative sull'andamento del mercato e del suo equilibrio.

Occorre quindi un immediato intervento che permetta di porre i necessari rimedi alla situazione esistente nel settore vitivinicolo e garantisca ai viticoltori di poter essere sollevati dalle pesanti incombenze dell'attuale sfavorevole congiuntura.

Il disegno di legge che presentiamo si propone di intervenire con immediatezza in favore di un comparto così importante della nostra economia agricola nazionale.

Caratteristiche del disegno di legge che si propone sono:

1) mettere le cantine sociali in condizione, per corrispondere gli anticipi ai soci conferitori, di avvalersi dei finanziamenti da parte degli istituti bancari che applicano tassi di interesse, oramai giunti a livelli insostenibili, senza pregiudicare l'economicità della gestione sociale;

2) l'intervento avviene per massima attraverso leggi regionali già esistenti a favore di cantine sociali e può essere quindi immediatamente operativo;

3) l'anticipazione ai conferitori di acconti con riferimento al prezzo di orientamento comunitario del vino per le uve conferite nella vendemmia 1976, serve a tonificare il mercato e ad impedire manovre speculative tendenti al ribasso delle quotazioni.

I presentatori del presente disegno di legge chiedono che questo venga discusso e approvato con la procedura di urgenza prevista dall'articolo 77 del Regolamento del Senato.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 25 miliardi, per l'anno finanziario 1976, per la concessione da parte delle Regioni, sulla base di proprie leggi, di anticipazioni, fidejussioni e concorsi negli interessi su prestiti a favore delle cantine sociali, per consentire alle cantine sociali medesime di corrispondere acconti ai soci, con riferimento al prezzo di orientamento comunitario del vino, per le uve conferite nella vendemmia 1976.

Lo stanziamento sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà, sentita la commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al riparto delle relative disponibilità finanziarie tra le Regioni, comprese quelle a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano in relazione alla quantità di prodotto conferito nel 1976.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 2.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.